

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 42

Riunione del 6 maggio 2009

31.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DE SANTIS SERGIO - allenatore
- A.S.D. VOLLEY TORANO n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inviato alla Segreteria Generale della Fipav dal Presidente del C.R. Fipav Abruzzo, ove veniva allegato un DVD contenente un'intervista televisiva rilasciata dal tesserato De Santis Sergio, nella sua qualità di allenatore del sodalizio Volley Torano.

La Procura Federale, dopo aver esaminato il suddetto supporto digitale, dal quale emergeva che nel corso della trasmissione televisiva andata in onda in data 29/01/2009 sull'emittente locale Rete Otto, il De Santis, intervistato in studio, rilasciava commenti e dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione Pallavolo, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G. il De Santis medesimo *"Per avere, in violazione degli artt. 17, comma 3 Statuto Fipav, art. 19 comma 2 lett. a) RAT, art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo e con l'aggravante ex art. 49 comma 1, lett. f) R.G., quale tesserato Fipav e allenatore presso la società Volley Torano, nel corso della trasmissione televisiva andata in onda sull'emittente Rete Otto, rilasciato commenti e dichiarazioni sull'operato della Federazione Pallavolo, con riguardo al meccanismo delle promozioni, lesive dell'immagine della Federazione"*.

Or bene, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il DVD contenente le dichiarazioni ed i commenti rilasciati dal tesserato De Santis, ritiene, nonostante il contesto sereno della trasmissione televisiva ed il tono apparentemente sarcastico e fortemente allusivo delle dichiarazioni rilasciate, che l'incolpato abbia, in effetti, in tale occasione, commentato l'operato della Federazione Pallavolo utilizzando espressioni che non possono essere ricomprese né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.

In particolare, le espressioni utilizzate quali: *".... Succede sempre così...perché bene o male, se ci sono delle regole, poi, a Roma la Federazione di Pallavolo - penso che si occupi di Pallavolo - però ho dei grossi dubbi...."* ed ancora *"....può anche darsi che dopo tireranno fuori il fogliettino, diranno questo è un fogliettino che abbiamo discusso ieri"* possono considerarsi, indubbiamente, lesive della reputazione, immagine e decoro della Federazione di appartenenza, laddove possono indurre chi ascolta, proprio perché rilasciate pubblicamente, a ritenere, impropriamente, che la Federazione possa gestire a suo piacimento il meccanismo delle promozioni.

Inoltre, le dichiarazioni rilasciate, al di là di ogni sforzo interpretativo in ordine al loro tono meramente allusivo e/o sarcastico, vanno sicuramente oltre il diritto alla satira pacificamente riconosciuto, ed in tanto possono andare esenti da censure, se inserite in un contesto rappresentativo tipico ma che, al contrario, meritano adeguata censura, se inserite al di fuori di tale contesto come, nel caso in questione, durante una trasmissione televisiva, con ogni conseguente ampliamento della "lesione" subita dalla Federazione.

A questo aggiungasi che il De Santis, nella sua qualità di allenatore, proprio per la carica che riveste, è tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri ed in particolare per gli atleti aderenti al proprio sodalizio ed il suo comportamento, proprio in ragione della Sua funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio.

./.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dall'incolpato, desidera adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, tenuto conto del comportamento dell'incolpato in occasione delle dichiarazioni rilasciate durante l'udienza, al termine delle quali si scusava con gli organi federali per il contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

L'affermazione di responsabilità in capo al De Santis comporta la conseguente sanzione a carico della Soc. A.S.D. Volley Torano ex art. 55, comma 3 lett. b) R.G.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato De Santis Sergio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio A.S.D. Volley Torano, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 13 maggio 2009